



PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

ANCI - Associazione Nazionale dei Comuni Italiani - (in seguito denominata ANCI) con Sede Legale in Roma, Via dei Prefetti, 46, codice fiscale 0000080118510587, legalmente rappresentata dal Segretario Generale dott.ssa Veronica Nicotra.

e

Consulta Nazionale dei Caf, con sede legale in Roma, Tevere, 46, codice fiscale 97267300586, legalmente rappresentata dai coordinatori dott. Massimo Bagnoli e dott. Mauro Soldini

VISTO

- la Legge 18 marzo 2017, n. 33, recante: "Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali";
- il Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147 recante "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà";
- il suddetto Decreto Legislativo prevede un ruolo fondamentale dei Comuni nell'informare e orientare i nuclei familiari nell'ambito della rete integrata degli interventi e dei servizi sociali, nonché assistere nella presentazione della richiesta del Rel "Reddito d'Inclusione";

CONSIDERATO CHE

• l'art. 3 del D.Lgs. 147/2017 prevede l'utilizzo dell'indicatore di Situazione Economica Equivalente, ISEE, di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2013, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, per l'individuazione dell'effettivo disagio economico del nucleo familiare del richiedente;

Mz

忠

- il cittadino deve presentare la richiesta di accesso al beneficio presso specifici punti per l'accesso individuati dal Comune di residenza;
- i Comuni in base all'art. 42 comma 2 lettera e) del D.lgs 267/2000 devono esprimersi in materia di affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- i Comuni, al fine di agevolare la cittadinanza ad ottenere un'adeguata assistenza, ed i Centri di Assistenza Fiscale hanno sviluppato nel corso degli anni accordi specifici al fine di fornire assistenza alle famiglie nella richiesta di prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune stesso quali ad esempio Bonus energia (gas ed elettrico), assegni per il nucleo familiare numeroso (ANF) e maternità, domande di "Sostegno per l'Inclusione Attiva SIA";
- I CAF per l'espletamento delle funzioni di assistenza oggetto del presente Protocollo garantiscono, il possesso dei requisiti tecnici e professionali necessari per l'espletamento delle funzioni di assistenza;
- sono in corso le attività per il rinnovo della convenzione ISEE per l'attività 2018, eventuali modifiche e/o integrazioni rilevanti per l'attività oggetto del presente protocollo saranno tempestivamente comunicate per i necessari conseguenti aggiornamenti;
- in base all'art. 11 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164 e successive modifiche e integrazioni, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, le Parti convengono quanto segue:

Art.1 Valore delle Premesse

Le premesse e l'Allegato I (di seguito Convenzione COMUNE/CAF) tra ANCI e Consulta nazionale dei CAF costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

Art.2 Oggetto

Le Parti, nell'ambito dei rispettivi ruoli e delle rispettive competenze, convengono di avviare ogni utile forma di collaborazione e sinergia istituzionale per il raggiungimento degli obiettivi di cui in premessa, in particolare mediante l'adozione del modello convenzione Comune – CAF, allegato 1, finalizzata a semplificare la gestione delle richieste legate alla misura Rel, ai sensi del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147. La Convenzione di cui all'Allegato 1 verrà fornita dalle Parti ai Comuni che ne

4

13

faranno richiesta. Tale allegato rappresenta il modello di riferimento che definisce le principali attività di gestione delle domande ReI e potrà essere suscettibile di integrazioni/modifiche se ritenute necessarie dai Comuni e/o dai CAF sottoscrittori.

Art. 3 Durata del Protocollo d'Intesa

Il Protocollo avrà durata dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2020 e potrà essere rinnovato per analoghi periodi previo accordo scritto tra le Parti. Potrà altresì subire modifiche, e/o integrazioni per sopraggiunte esigenze e non potrà essere considerato vincolante per i Comuni.

Il Protocollo cesserà parimenti di avere effetto qualora, nel corso della sua durata, le Parti, singolarmente o di comune accordo, constatino il venir meno delle condizioni per proseguire tale collaborazione, impegnandosi a dare un preavviso scritto di 30 giorni a mezzo A/R.

In nessun caso il venir meno degli effetti del Protocollo potrà dar luogo a rivendicazioni di carattere economico tra le Parti. Nessuna Parte potrà avanzare nei confronti dell'altra rivendicazioni o pretese di qualsivoglia natura.

Art. 4 Impegni delle Parti

La Consulta Nazionale CAF si impegna a:

- Diffondere ai CAF aderenti alla Consulta il presente Protocollo ed il relativo schema di Convenzione COMUNE/CAF di cui all'Allegato 1, fornendo altresì agli stessi ogni forma di informazione ad esso relativa nonché costante aggiornamento sulle soluzioni nonché loro evoluzioni anche mediante il proprio sito istituzionale, mailing list e/o ogni altro mezzo ritenuto idoneo allo scopo
- informare i CAF sulle modalità di gestione delle attività come definite nell'Allegato 1;
- collaborare attivamente con ANCI ai fini della realizzazione degli obiettivi di cui al presente Protocollo;
- informare ANCI in relazione agli esiti attuati del presente Protocollo.

ANCI si impegna a:

- diffondere ai Comuni il presente Accordo ed il relativo schema di Convenzione COMUNE/CAF di cui all'Allegato 1, fornendo altresì agli stessi ogni forma di informazione ad esso relativa nonché costante aggiornamento sulle soluzioni nonché loro evoluzioni anche mediante il proprio sito istituzionale, mailing list e/o ogni altro mezzo ritenuto idoneo allo scopo;
- informare i Comuni sulle modalità di gestione delle attività come definite nell'Allegato 1;

MS

St

- collaborare attivamente con la Consulta ai fini della realizzazione degli obiettivi di cui al presente Protocollo.

Art. 5 - Oneri finanziari e Comunicazione

Il presente protocollo d'intesa è a titolo non oneroso e non comporta flussi economici di una parte a vantaggio di un'altra.

Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere la collaborazione regolata dal presente Protocollo d'intesa e l'immagine di ciascuna di esse. In particolare i rispettivi segni distintivi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle iniziative di cui all'art. 2 del presente atto, previo consenso espresso e secondo i rispettivi regolamenti. Il Regolamento Anci è disponibile sul proprio sito istituzionale www.anci.it

Art. 6 - Clausola di salvaguardia

Con la sottoscrizione del presente Protocollo di Intesa le Parti restano pienamente libere di sottoscrivere memorandum d'intesa e/o ulteriori accordi di contenuto analogo al presente con soggetti terzi non discendendo da questo alcun rapporto di esclusiva. Il presente Protocollo non determina tra le Parti alcun Consorzio, Società, Joint Venture od altra forma di stabile di organizzazione, anche di fatto, non conferisce diritti o facoltà per agire l'una in nome e per conto dell'altra, né concludere un contratto di agenzia. La sottoscrizione del presente Protocollo di Intesa non determina per i Comuni alcun obbligo di affidare i propri servizi ai CAF rimanendo liberi di scegliere le migliori modalità organizzative per il riconoscimento della titolarità della prestazione ai propri cittadini nel rispetto della normativa applicabile in materia.

Art. 7 - Scambio di Comunicazioni

Le eventuali comunicazioni tra le parti derivanti dall'attuazione del presente Protocollo, dovranno essere inviate a:

Consulta Nazionale dei CAF - Tevere n. 46 - 00198 Roma , tel. 0686961010 email coordinamento@consultacaf.it e coordinamento@pec.consultacaf.it

ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani Via dei Prefetti, 46 - 00186 Roma tel. 06/680091 e-mail welfare@anci.it

#

Æ

Art. 8 - Consenso al trattamento dei dati

Ai sensi e nel rispetto della disciplina prevista dal D.Lgs. 196/03, le Parti si impegnano a trattare i dati personali forniti in occasione della stipula del presente Accordo esclusivamente per gli scopi a essa afferenti e, in particolare, con la rigorosa osservanza delle prescrizioni della normativa suddetta e dei diritti dalla stessa riconosciuti in capo all'interessato nei confronti del Titolare e/o del Responsabile del Trattamento.

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs.30 giugno 2003, n.196,e successive modificazioni ed integrazioni, le Parti acconsentono al trattamento dei dati personali derivante dall'attuazione degli impegni assunti con il presente protocollo.

Art. 9 - Legge applicabile e Foro competente

Il Protocollo sarà regolato dalle disposizioni di Legge della Repubblica Italiana.

Per qualsiasi controversia relativa o, comunque, occasionata dal presente Protocollo sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

Letto, confermato e sottoscritto

Roma, il 5,03,2018

Associazione Nazionale dei Comuni Italiani:

Veronica Nicotra

Consulta Nazionale dei CAF:

Massimo Bagnoli

Mauro Soldini

5

Allegato 1 al protocollo d'intesa ANCI-Consulta nazionale dei CAF schema di convenzione Comune-CAF

"Reddito d'Inclusione - Rel"

Domanda di se	ostegno ai sen	si del de	creto leç	gislativo 15	settembre 201	7n. 147	
L'anno il giorno		de	el mese d	di	in		
			tra				
Il Comune di		4444					
			е				
il CAF		_ p.iva _			iscrizione	all'albo	
n°	con	sede in		CA	∖ P	Via	
	n	, in	seguito	denominato	semplicement	e CAF,	
rappresentata	dalla società d	di servizio				con	
esso convenzio	nata, nella pers	ona del le	gale rapp	oresentante	was a same a		

PREMESSO

- il Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147 recante "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà";
- il citato Decreto Legislativo prevede un ruolo fondamentale dei Comuni nell'informare e orientare i nuclei familiari nell'ambito della rete integrata degli interventi e dei servizi sociali, nonché assistere nella presentazione della richiesta del Rel "Reddito d'Inclusione";
- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha stabilito, ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico, di utilizzare dell'Indicatore di Situazione Economica Equivalente, ISEE, previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni;
- che con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013 n.
 159 è stato approvato il "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e successive modificazioni e integrazioni;
- che il Decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, ha previsto che il cittadino deve presentare la richiesta di accesso al beneficio presso specifici punti per l'accesso individuati dal Comune di residenza;

MS

老

- che il Decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, ha definito i criteri per l'accesso al beneficio ed assegna ai Comuni la titolarità nell'accoglienza della misura ed alla verifica dei requisiti di residenza e soggiorno;
- che, ai sensi dell'art. 10, comma sesto, del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni, la Dichiarazione Sostitutiva Unica va presentata ai Comuni o ai Centri di Assistenza Fiscale previsti dal D.Lgs. 9 luglio 1997 n.241 e successive modifiche ed integrazioni, o direttamente all'Amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede INPS competente per territorio;
- Che i Comuni, ai sensi dell'art.3 comma secondo D.P.C.M. 18 maggio 2001 e dell'art. 18 comma quarto D.M. 21 dicembre 2000 n.452 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di assistenza fiscale;
- Che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito, tramite la nota n. 218 del 10 gennaio 2018, che alle strutture non a titolarità pubblica, delegate dal Comune, sono attualmente delegabili solo compiti di raccolta materiale delle domande, predisposizione e trasmissione delle relative informazioni al Comune secondo le specifiche tecniche indicate da INPS. Tuttavia, nella medesima nota il Ministero ha preannunciato la prevista implementazione, entro la fine di marzo 2018, nella piattaforma INPS-REI delle specifiche limitate funzioni di visualizzazione e gestione delle domande riservate agli enti terzi delegati dal Comune:
- Che, in base all'art. 11 D.M. 31 maggio 1999 n.164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;

•	Che il Comune	ha	realizzato	con il	CAF	seg	uenti
	servizi						

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:



生

(OGGETTO)

- Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:
 - 1) verificare la correttezza del codice fiscale del dichiarante tramite il sistema predisposto dall''Agenzia delle Entrate per le dichiarazioni trasmesse in modalità off line o mediante altri sistemi alternativi già utilizzati dai CAF in convenzione con INPS;
 - 2) fornire ai cittadini le adeguate informazioni sulla possibilità di presentare la domanda relativa al Reddito di Inclusione (ReI), di competenza dei Comuni eventualmente coordinati a livello di Ambito Territoriale, erogato dall'INPS, ed altre prestazioni analoghe;
 - 3) assistere il cittadino richiedente nella compilazione dell'istanza di accesso alla Misura denominata Rel, assicurando il rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali;
 - 4) rilasciare all'utente copia della domanda debitamente sottoscritta e ricevuta, attestante l'avvenuta presentazione;
 - 5) fornire al Comune l'elenco delle sedi CAF presenti sul territorio dedicate al servizio.
 - 6) Acquisire le domande presentate dai cittadini secondo in accordo con le modalità stabilite dal comune e disciplinate nel capitolo
 - 7) Rispettare l'ordine temporale di richiesta di presentazione dell'istanza da parte dei cittadini utenti presso i singoli Servizi presenti e operativi sul territorio del Comune eventualmente dell'Ambito territoriale, senza alterare lo stesso ordine ovvero generare comportamenti potenzialmente discriminatori e lesivi dei diritti di accesso di tutti i cittadini.

Ad integrazione delle attività precedentemente descritte, il CAF può svolgere le seguenti attività:

- a) Acquisizione e archiviazione dell'eventuale documentazione a supporto (certificato medico attestante lo stato di gravidanza);
- b) Inserimento della domanda sull'eventuale piattaforma messa a disposizione dal Comune/Ambito Territoriale.
- c) Allorquando saranno implementate le specifiche funzioni riservate agli enti terzi nella piattaforma INPS-REI citata nella nota n. 218 del 10 gennaio 2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, invio telematico delle domande ReI, validate dal Comune, a INPS

MS

格

Art. 2

Il Comune si impegna a:

- diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa il servizio oggetto della presente convenzione;
- informare l'utenza relativamente agli sportelli dei CAF disponibili ad effettuare il servizio;
- abilitare il CAF all'utilizzo della piattaforma di cui all'art. 1, lettera d) che precede;
- autorizzare all'invio delle domande Rel tramite abilitazione degli operatori del CAF, allorquando saranno implementate le specifiche funzioni riservate agli enti terzi nella piattaforma INPS-REI citata nella nota n. 218 del 10 gennaio 2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Art. 3

a) Il CAF trasmette entro giorni lavorativi al Comune secondo le modalità e le regole tecniche definite dal Comune

In alternativa

b) allorquando saranno implementate le specifiche funzioni riservate agli enti terzi nella piattaforma INPS-REI citata nella nota n. 218 del 10 gennaio 2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, II CAF trasmette entro giorni lavorativi all'INPS i dati secondo le modalità e le regole tecniche da quest'ultimo definite.

In alternativa

c) Il CAF consegna entrogiorni lavorativi le domande Rel cartacee, debitamente sottoscritte, al Comune/Ambito Territoriale per consentire allo stesso la trasmissione dei dati all'INPS.

Art. 4

Le domande Rel sono conservate dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 5 anni dalla data di trasmissione, al fine di consentire le eventuali verifiche.

In alternativa il CAF consegnerà tutta la documentazione cartacea al Comune entro

.

MI

叁

Art. 5

Nel momento in cui acquisisce la dichiarazione il CAF informerà i richiedenti che la dichiarazione e i dati documentali sono da esso acquisiti e forniti al Comune o in alternativa, allorquando saranno implementate le specifiche funzioni riservate agli enti terzi nella piattaforma INPS-REI citata nella nota n. 218 del 10 gennaio 2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, sono trasmessi all'INPS per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione.

Il CAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata.

Il Comune, con la sottoscrizione della presente convenzione, nomina il CAF quale Responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Art. 6

Il CAF è responsabile degli eventuali danni provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione e, a tal proposito, può stipulare apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura.

Art. 7

Il CAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata.

Il CAF è responsabile del trattamento dei dati personali che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

Art. 8

ALC

李

Il CAF deve avere polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione.

Art. 9
Per i servizi oggetto della presente convenzione il Comune di /Ambito
Territoriali di si impegna a corrispondere, e il CAF
espressamente accetta, euro + IVA (se e
nella misura dovuta) per ogni domanda di accesso al REI compilata ed
eventualmente acquisita dalla piattaforma messa a disposizione dal Comune o
dall'INPS.
Art. 10
I CAF si obbligano a non chiedere corrispettivi all'utenza per l'assistenza relativa ai
servizi oggetto della presente convenzione.
Art. 11
La durata della presente convenzione, avrà, di norma, durata,
ovvero diversa durata in rapporto a specifiche esigenze strettamente correlati alle
prestazioni sociali da erogare.
Letto, approvato e sottoscritto
Data,
per il Comune per il CAF